



Segretario Generale

Prot. n. *Pg/2018/807113*
del - 18-09-2018

Ai Direttori Centrali

Ai Coordinatori dei Dipartimenti Autonomi

Ai Responsabili dei Servizi Autonomi

Ai Direttori delle Municipalità

A tutti i Dirigenti

*Per il tramite dei rispettivi Direttori Centrali,
Coordinatori, Responsabili dei Servizi
Autonomi, direttori di Municipalità*

e p.c.

Al Sindaco

Al Direttore Generale

Oggetto: Legge 17 ottobre 2017, n.161 recante “*Modifiche al Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni*”

Il Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di Prevenzione, in vigore con il decreto legislativo n.159 del 6/09/2011, raccogliendo tutta la normativa vigente in materia di misure di contrasto al fenomeno della mafia, introduce per le Pubbliche amministrazioni, per gli Enti Pubblici, per gli Enti e le Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente Pubblico, per le Società o Imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico, per i concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici generali, le disposizioni e le modalità per l’acquisizione della documentazione antimafia direttamente dalle Prefetture territorialmente competenti.

La *ratio* normativa è da rinvenire nella volontà dello Stato di contrastare la presenza delle organizzazioni criminali nelle attività economiche, nel settore delicatissimo degli appalti pubblici laddove la strategia mafiosa di asservimento o condizionamento delle imprese può



Segretario Generale

fare maggiore presa.

La giurisprudenza ha sottolineato a più riprese in questi anni, quale sia la logica unitaria sottesa al Codice Antimafia, laddove il legislatore, attraverso ulteriori interventi normativi, operati, peraltro, anche di recente con la Legge 161/2017, ha individuato una serie di strumenti atti ad arginare, per quanto possibile, situazioni pericolose di coinvolgimento delle organizzazioni criminali nelle attività imprenditoriali, ponendo, attraverso opportuni accertamenti, un vero e proprio impedimento principalmente all'attività contrattuale ed autorizzatoria con le Pubbliche Amministrazioni delle imprese o dei loro diretti rappresentanti, in qualche modo, collegati all'ambiente mafioso o portatori di un agire criminoso.

Di recente, il Legislatore è nuovamente intervenuto sul tema, con la Legge, indicata in oggetto, n. 161 del 17 ottobre 2017, che si compone di 38 articoli suddivisi in 7 capi che apportano, in particolare, alcune modifiche al Codice Antimafia, sotto diversi profili, quali l'estensione dei destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali e personali, (tra cui figurano anche gli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata ai reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché dei reati di terrorismo, di truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche e gli stalker); un passaggio di competenza a favore dei tribunali distrettuali per l'applicazione delle misure di prevenzione; l'applicazione delle norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari e per la garanzia di competenze idonee a svolgere l'incarico, nonché un'adeguata rotazione negli incarichi; nuove disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

Per il profilo che maggiormente interessa le Pubbliche Amministrazioni, la legge ha inciso, in maniera significativa, su alcune disposizioni relative alla documentazione antimafia (artt. 83, 84 e 85) e all'informazione antimafia (art.91) del precedente Codice Antimafia, aggravando alcune fattispecie e ponendo particolare attenzione ad alcuni profili, particolarmente rilevanti e atti ad identificare un potenziale sistema criminoso.

Dal punto di vista strettamente procedurale, le modifiche apportate dalla presente legge non hanno inciso, in modo pregnante, sulle attività poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni e, quindi, per quanto interessa gli Enti Locali, i cui adempimenti di verifica



COMUNE DI NAPOLI

Segretario Generale

presso le Prefetture di riferimento restano sostanzialmente quelli effettuati dagli Uffici finora.

Le novità concernono, oltre che alcuni aspetti relativi alla procedura di rilascio e acquisizione dei dati, principalmente l'espansione dei soggetti coinvolti dalle verifiche e dai controlli antimafia, operati dalle Prefetture.

L'obiettivo di tale lavoro è quello di fornire agli Uffici dell'Ente un contributo per chiarire le singole situazioni in cui ciascun Servizio deve attivare i necessari controlli antimafia, previsti per legge, anche al di fuori delle fattispecie strettamente contrattuali e le modalità di inoltro delle richieste alle Prefetture competenti.

La documentazione antimafia (che si distingue in Comunicazione e Informazione Antimafia), rilasciata dalla Prefettura, non ha carattere sanzionatorio, qualificandosi esclusivamente come uno strumento di interdizione e di controllo sociale, che mira a salvaguardare, anzitutto, la libera concorrenza tra le imprese ma anche l'interesse superiore della Pubblica Amministrazione che deve dover concludere rapporti contrattuali con imprese di cui sia garantita affidabilità e moralità, in tutte le fasi delle procedure di gara.

La documentazione antimafia viene rilasciata dalle Prefetture attraverso un'acquisizione telematica dei dati, presenti nelle Banche Dati del CED Interforze del Ministero dell'Interno di concerto con le Camere di Commercio.

La Documentazione Antimafia

Dal punto di vista sostanziale, all'interno dell'unica macro categoria denominata "documentazione antimafia", viene effettuata la distinzione tra Comunicazione Antimafia e Informazione Antimafia.

Il Certificato Antimafia (sia essa Comunicazione o Informazione) è un documento rilasciato dalla Prefettura alle imprese che ne facciano richiesta al fine di partecipare a gare di appalto nella Pubblica Amministrazione ovvero per ottenere licenze, concessioni autorizzazioni e/o erogazioni, quindi, in tutte le ipotesi in cui l'impresa può venire a contatto con la Pubblica Amministrazione in un rapporto sinallagmatico.

Per il rilascio della documentazione antimafia, le imprese procedono all'iscrizione

obbligatoria nella *white list*, ovvero sia una Banda Dati Nazionale da cui le stazioni appaltanti acquisiscono la documentazione antimafia necessaria per verificare la posizione delle imprese partecipanti ai bandi di gara o comunque, in determinati rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, in settori ritenuti particolarmente a rischio “infiltrazioni mafiose” .

Ai sensi dell'art.83 del Codice Antimafia, “le Pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'art.84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art.67¹”

Restano confermate le soglie di valore che determinano l'obbligo del rilascio della documentazione antimafia; nello specifico, la certificazione antimafia:

- Non va richiesta per contratti di importo non superiore a € 150.000,00;
- La Comunicazione Antimafia è obbligatoria per la stipula dei contratti di importo superiore a € 150.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria (pari ad € 5.225.000,00);
- L'Informazione è obbligatoria per la stipula dei contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (pari ad € 5.225.000,00) e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a € 150.000,00.

¹ Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione.

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

La Comunicazione Antimafia

La Comunicazione Antimafia, di cui all'art.84 del Codice Antimafia, come recentemente modificato, consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del Codice Antimafia, derivanti dall'adozione di misure di prevenzione, o di sentenze di condanna, anche non definitive, confermate in grado di appello, per particolari tipologie di reato, ritenute particolarmente gravi, perché connesse alla criminalità organizzata.

La Comunicazione Antimafia è obbligatoria nei seguenti casi²:

- Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
- Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a 150.000,00 € e inferiore alla soglia comunitaria;
- Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- Licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive;
- Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 5.225.000,00 € (iva esclusa);

² Dati pubblicati sul sito della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli <http://www.prefettura.it/napoli/multidip/index.htm>





Segretario Generale

- Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 209.000,00 € (iva esclusa);
- Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011);
- Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.225.000,00;
- Forniture e servizi: di importo inferiore a € 418.000,00.

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute allo scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.

Qualora l'impresa non risulti censita oppure siano presenti cause ostative, la Comunicazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla data della consultazione della Banca Dati Nazionale, al fine di effettuare le necessarie ulteriori verifiche, operando, nel caso di presenza di un pericolo concreto di infiltrazione mafiosa, l'eventuale revoca di contributi, agevolazioni, erogazioni, concessioni, autorizzazioni, dell'aggiudicazione o addirittura, la risoluzione del contratto, se la stipula negoziale è già avvenuta, precludendosi, in maniera assoluta, qualsiasi rapporto con l'Amministrazione Pubblica coinvolta (fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite).

A seconda dell'esito – positivo o negativo – delle verifiche da parte del Prefetto, viene rilasciata la Comunicazione Antimafia “Interdittiva” o “Liberatoria”, entrambe emesse in base al semplice collegamento con la Banca Dati Nazionale Unica (art.88, co.3 D. Lgs. 159/2011)

La Comunicazione Antimafia ha una validità temporale limitata a **6 mesi** dalla data di acquisizione dell'attestazione della Banca Dati Nazionale.

In effetti, a tal riguardo, l'orientamento giurisprudenziale consolidato considera che l'accertamento del pericolo di infiltrazione mafiosa, effettuato dalla Prefettura, con il rilascio di una comunicazione antimafia interdittiva, abbia una validità temporale sostanzialmente



Segretario Generale

illimitata, salvo la sopravvenienza di nuovi elementi che possano incidere, determinando una nuova istruttoria e, magari, l'emissione di una documentazione antimafia nuova "liberatoria"³.

La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo, trascorsi i 6 mesi, di richiedere nuovamente la documentazione antimafia al fine di verificare l'eventuale nuova sussistenza di elementi di rischio di infiltrazione mafiosa che possano, dunque, ostacolare i rapporti negoziali e non solo, con determinate imprese.

Infine, ai sensi dell'art.89, le imprese possono autocertificare la Comunicazione Antimafia solo in determinati specifici casi:

- contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti;
- rinnovo provvedimenti già disposti e autorizzati;
- attività private intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla PA competente;
- attività sottoposte alla disciplina del silenzio assenso.

In tutti questi casi, le Stazioni Appaltanti, acquisita l'autocertificazione, effettueranno le necessarie verifiche, sempre, attraverso il sistema di consultazione della Banca Dati Nazionale Unica.

L'Informazione Antimafia

La Informazione Antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 (Codice Antimafia), nonché, fatto salvo quanto previsto dall'art.91, co.6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

L'acquisizione dell'Informazione Antimafia avviene immediatamente tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica al momento dell'aggiudicazione del contratto, ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto (art.91 co.3 del d. lgs.159/2011), con richiesta diretta al Prefetto della Provincia in cui ha sede la società o in cui

³ Ciò vale, ancor di più, anche per l'Informazione Antimafia, la cui validità, come vedremo in avanti è di 12 mesi.



COMUNE DI NAPOLI

Segretario Generale

hanno residenza le persone fisiche, interessati ai contratti o subcontratti o destinatari di specifiche concessioni o erogazioni pubbliche, a meno che non emergano fatti o cause di divieto, decadenza o elementi di infiltrazione mafiosa, per i quali viene rilasciata Informazione Interdittiva. Qualora, invece, l'impresa o le persone fisiche ad essa legate non siano state mai censite, il Prefetto effettuerà le necessarie verifiche con un periodo che va da 30 giorni a cui è possibile aggiungere altri 45 per casi particolarmente complessi.

Nei confronti di soggetti o società con sede all'estero, si fa riferimento al Prefetto della Provincia dove ha avuto inizio l'esecuzione del contratto o subcontratto di lavori, servizi o forniture.

L'Informazione Antimafia Interdittiva⁴ viene comunicata dal Prefetto all'impresa entro 5 giorni.

Ai sensi dell'art.92, co.3 del D. Lgs. n.159/2011, le Pubbliche Amministrazioni, nell'attesa del provvedimento prefettizio di rilascio della Informazione Antimafia, procedono nei rapporti con le imprese interessate sotto condizione risolutiva, per cui eventuali contributi, finanziamenti, agevolazioni, contratti e altre erogazioni vengono revocati al sopravvenire di una Informazione Antimafia Interdittiva, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite.

La certificazione dell'Informazione Antimafia è obbligatoria per poter procedere alla stipula, approvazione, autorizzazione di contratti e subcontratti o prima di rilasciare o consentire concessioni, autorizzazioni, licenze o erogazioni, qualora il valore sia⁵:

⁴⁴ Art.91, co.7bis, d. lgs. n.159/2011 -bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica:

- a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;
- b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
- c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
- d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva;
- e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
- f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- i) al Ministero dello sviluppo economico;
- l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.



Segretario Generale

1. in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie. In particolare:

- in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.225.000,00, IVA esclusa;
- in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 209.000,00, IVA esclusa;
- in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 209.000,00, IVA esclusa, per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009).

2. per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;

3. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;

4. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):

- o Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 5.225.000,00.
- o Forniture e servizi: di importo pari o superiore a € 418.000,00.

E' vietato a pena di nullità il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.

L'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011 (ente sciolto per infiltrazione mafiosa).

⁵ Dati pubblicati sul sito della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli <http://www.prefettura.it/napoli/multidip/index.htm>.



COMUNE DI NAPOLI

Segretario Generale

La validità della certificazione Informazione Antimafia è di **12 mesi** dalla data di acquisizione, termine riferito, peraltro, come anche nel caso della Comunicazione Antimafia, non alla data di rilascio della documentazione prefettizia, bensì dall'acquisizione da parte dell'Amministrazione in base alla verifica dei requisiti presenti in Banca Dati, per cui in presenza di variazioni relative all'assetto societario, alla gestione o alla composizione dei legali rappresentanti, vige l'obbligo, entro 30 giorni dalla verificata variazione, di trasmettere l'evento modificativo al Prefetto perché effettui le necessarie verifiche Antimafia.

L'Informazione Antimafia viene rilasciata a seguito della verifica dei presupposti contenuti nella Comunicazione Antimafia, nell'Autocertificazione antimafia ma anche della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa che possono condizionare le scelte e le attività delle imprese, inserite in White List, quali (le prime tre fattispecie previste già nella precedente normativa; le ultime 6 dell'elenco sono, invece, state inserite dalla nuova disciplina):

- 1) provvedimenti di misura cautelare, di giudizio o condanna anche non definitiva per i reati di estorsione, riciclaggio, associazione di stampo mafioso, usura e sequestro di persona;
- 2) proposte o provvedimenti di misure di prevenzione;
- 3) accertamenti disposti dal Prefetto su cantieri, amministrazioni pubbliche e istituti finanziari;
- 4) provvedimenti di misura cautelare, giudizio o condanna anche non definitiva per i reati di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- 5) trasferimento fraudolento di valori;
- 6) mancata denuncia dei reati di concussione ed estorsione commessi per finalità di tipo mafioso o avvalendosi di associazioni di stampo mafioso, da parte dei soggetti attenzionati già dal Codice degli Appalti nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, anche laddove non sottoposti a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una condanna;



Segretario Generale

- 7) infiltrazione nell'amministrazione e negli organi della società o trasferimento della titolarità delle imprese individuali e quote societarie, a familiari e conviventi dei soggetti destinatari dei provvedimenti giudiziari;
- 8) provvedimenti di condanna, anche se non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali atti a favorire anche indirettamente tali attività;
- 9) accertamenti circa le violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari se ripetuti in 5 anni.

Il Codice Antimafia, con le nuove disposizioni, individua alcuni elementi spia come indicatori della presenza mafiosa, quali la condanna per alcuni reati o la presenza di legami con le organizzazioni criminali, ovvero la mancata denuncia di delitti di concussione ed estorsione da parte dell'imprenditore.

Agli indicatori di allarme codicisticamente previsti, il Consiglio di Stato ne ha aggiunto altri, che, nella loro natura, evidenzerebbero una condizione di potenziale asservimento o comunque condizionamento delle imprese rispetto ad un "fare" tipicamente mafioso. Basti pensare al fenomeno dei cd. "prestanomi", spesso anche esterni all'organizzazione criminale strettamente intesa che possono, per omertà o anche semplicemente paura, sostenere le modalità criminali.

Ecco, dunque, che non solo gli affiliati ma anche gli imprenditori, soggiogati alla logica criminale e alla sua forza intimidatoria, sono passibili di informativa antimafia.

Secondo il Consiglio di Stato "*l'aspetto centrale della disciplina riguarda, appunto, non tanto la contiguità o l'affiliazione, ma il rischio di condizionamento delle scelte societarie derivante dal tentativo di infiltrazione mafiosa*" (cfr. Tar Sicilia sentenza n.375 del 2015, Tar Napoli sentenza n.4843 del 2016 e Consiglio di Stato sentenze nm.670 e 5214 del 2017).

La mancata tipizzazione delle fattispecie da qualificare come "mafiose" nella disciplina del Codice che si rivela piuttosto scarno e asciutto sul tema, denota l'intenzione del Legislatore di ampliare la portata delle le ipotesi criminose (cfr. sentenza Tar Napoli

n.1017/2018) e di consentire al Prefetto ampi margini di discrezionalità nella valutazione di potenziali indici di pericolosità di infiltrazione mafiosa.

La relazione diviene rilevante anche su elementi, in qualche modo, “*presuntivi*” che per la loro *attualità, univocità e gravità*, dimostrano l’esistenza di un pericolo concreto di infiltrazione mafiosa nell’impresa.

Aspetti normativi comuni alla Comunicazione e Informazione Antimafia

Il rilascio della Comunicazione Antimafia (come anche della Informazione Antimafia) viene effettuato dal Prefetto della Provincia in cui ha sede legale l’impresa richiedente⁶.

⁶ Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - ((b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento));*
 - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
- 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

I soggetti di cui all'art.85 del Codice sono obbligati a richiedere il rilascio della documentazione antimafia che deve riportare, sempre, ove previsto l'indicazione del Direttore Tecnico e deve riferirsi in tutti i casi anche ai familiari conviventi, purché maggiorenni.

Le Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici nella qualità di Stazioni Appaltanti, dal canto loro, acquisiscono la documentazione antimafia direttamente con l'accesso alla Banca Dati Nazionale per la Documentazione antimafia, previa autenticazione, qualora non emergano cause ostative ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 (cfr. nota n.1).

Casi di esclusione della richiesta di Documentazione Antimafia

Infine, la documentazione antimafia, che sia Comunicazione o Informazione Antimafia, ai sensi dell'art.83, co.3, non va, comunque, richiesta:

- a) Per i rapporti tra soggetti pubblici di cui al comma 1;
- b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;
- c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
- f) Solo per la Comunicazione: in tutti i casi in cui deve essere richiesta l'Informazione Antimafia.



Il Protocollo di Legalità

Ritengo, infine, opportuno segnalare che risulta, tuttora vigente, per il nostro Ente il *“Protocollo di Legalità in materia di appalti”*, sottoscritto in data 1 agosto 2007 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli – ANCI Campania il cui obiettivo è quello di assicurare *“lo svolgimento corretto e regolare delle attività imprenditoriali mediante l’attivazione di misure di salvaguardia, adeguate e celeri, finalizzate sia a contrastare l’azione invasiva delle organizzazioni criminali in materia di appalti pubblici, sia a rendere l’impresa meno vulnerabile di fronte alle varie forme di infiltrazione camorristica”*, considerando essenziale effettuare i controlli necessari, ampliando le sfere di intervento del Legislatore, laddove ad essere interessati dall’appalto, indipendentemente dal valore, siano settori considerati particolarmente *“sensibili”* e a rischio di condizionamenti criminali.

Nello specifico, il Protocollo, perseguendo *“con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure contrattuali d’appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione camorristica”* prevede un’estensione delle verifiche antimafia *“per appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 250.000,00, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 100.000,00 per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 50.000,00, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi maggiormente a rischio di infiltrazioni camorristiche”*.

Nel rispetto del Protocollo di Legalità, le stazioni appaltanti si impegnano ad inserire una serie di clausole nei bandi di gara, che devono essere, a loro volta, accettate espressamente dalle imprese, in sede di stipula contrattuale.

Il Protocollo, prevede, inoltre, all’art.3 che la stazione appaltante assume l’obbligo di richiedere le informazioni antimafia *“anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi “sensibili” indipendentemente dal valore: trasporto di materiale a discarica, smaltimento dei rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni,*



Segretario Generale

dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a cado qualora non debbano essere assimilati a subappalto [...]; servizi di autotrasporto; guardiania di cantiere”.

Se dovesse esserci una Informazione Interdittiva, sarebbe precluso all'impresa qualsiasi rapporto con l'Amministrazione con l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, eventualmente avviato, in conformità ad apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dall'impresa aggiudicataria.

Si trasmette, per quanto di interesse e per quanto di competenza, la presente Circolare con l'auspicio possa rappresentare una sorta di prontuario normativo da utilizzare nell'applicazione del Codice Antimafia, rappresentando a tutta la Dirigenza in indirizzo quanto sia importante e estesa la sua applicazione, non solo ai rapporti contrattuali strettamente intesi, ma a qualsiasi altra fattispecie, situazione e/o relazione significativa tra il nostro Ente e un terzo che possa essere una persona fisica, una impresa, una società, un consorzio, una cooperativa o un'associazione, che, come tali, devono possedere requisiti di onorabilità e moralità e non devono essere attenzionati dalle Prefetture per comportamenti, atti e relazioni a rischio infiltrazioni mafiose.

Tanto premesso, si invita la Dirigenza in indirizzo ad attenersi alla rigorosa applicazione della normativa prevista nel Codice dell'Antimafia, al fine di contrastare qualsiasi forma o tentativo di intromissione della mafia e della criminalità nelle attività in cui è coinvolto l'Ente, segnalando, peraltro, che l'inosservanza delle disposizioni di legge integra gravi forme di responsabilità, che coinvolgerebbero non solo gli autori del reato che andranno perseguiti per legge, ma anche l'immagine dell'Ente che ne uscirebbe gravemente compromessa.


Patrizia Magnoni